

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **143/1979** (ECLI:IT:COST:1979:143)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **ROEHRSEN**

Udienza Pubblica del **10/10/1979**; Decisione del **30/11/1979**

Deposito del **06/12/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14465**

Atti decisi:

N. 143

## ORDINANZA 30 NOVEMBRE 1979

*Deposito in cancelleria: 6 dicembre 1979.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 338 del 12 dicembre 1979.*

Pres. AMADEI - Rel. ROEHRSEN

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15

febbraio 1958, n. 46 (Nuove norme sulle pensioni ordinarie a carico dello Stato) modificati dalle leggi 14 maggio 1969, n. 252 e 28 aprile 1967, n. 264, promosso con ordinanza emessa il 10 aprile 1974 dalla Corte dei conti sul ricorso di Mille Maria vedova Arena, iscritto al n. 334 del registro ordinanze 1976 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 151 del 9 giugno 1978.

Visto l'atto di costituzione di Mille Maria;

udito nell'udienza pubblica del 10 ottobre 1979 il Giudice relatore Guglieimo Roehrsen;

udito l'avvocato Claudio Schwarzenberg per Mille Maria.

Ritenuto che con ordinanza 10 aprile 1974, pervenuta il 16 aprile 1976, la Corte dei conti - Sez. III giurisdizionale - sul ricorso di Mille Maria - alla quale era stata negata la pensione di reversibilità quale vedova di Arena Antonio, pensionato statale, per avere essa contratto il matrimonio dopo che l'Arena aveva compiuto il settantaduesimo anno di età - ha sollevato, in riferimento agli artt. 3,29,31,36 e 38 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 11, secondo comma, e 19 della legge 15 febbraio 1958, n. 46, così come modificati dalla legge 14 maggio 1969, n. 252 e dalla legge 28 aprile 1967, n. 264, nella parte in cui escludono il diritto alla pensione di reversibilità della vedova di pensionato statale con riguardo all'età del coniuge dante causa al momento del matrimonio;

che, in forza dei citati articoli, le condizioni necessarie perché la vedova potesse usufruire della pensione di reversibilità, in caso di matrimonio da lei contratto con impiegato statale dopo il suo collocamento a riposo, venivano così determinate in linea generale: a) età del coniuge pensionato, alla data del matrimonio, non superiore al settantaduesimo anno; b) differenza di età fra i coniugi non superiore ad anni venti; c) durata almeno biennale del matrimonio.

Considerato che, con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 ("Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato") pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 120 S. O. del 9 maggio 1974, dette condizioni sono state modificate (art. 81, terzo comma) nel senso che la pensione di reversibilità spetta alla vedova anche se il pensionato aveva superato, all'atto del matrimonio, il 65 anno di età, purché la differenza di età fra i coniugi non superi i 25 anni ed il matrimonio abbia avuto durata almeno biennale;

che, nel caso in esame, dalla stessa ordinanza di rinvio si evince che il pensionato dante causa alla data del matrimonio aveva superato i 65 anni di età, ma la differenza di età fra i coniugi non superava i 25 anni e la durata del matrimonio, al momento della morte del pensionato, aveva superato il biennio;

che, prevedendo l'art. 256 del suddetto testo unico che le nuove norme da esso stabilite si applicano anche ai casi in corso di trattazione, occorre che il giudice a quo esamini se le norme suddette siano applicabili al caso in questione e se quindi, sussista ancora la rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata con l'ordinanza in epigrafe.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 30 novembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VITALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*